



COLLEGIO TECNICO

Commissione Tutela Ambientale

DELIBERA N. 14

**Oggetto: Autorizzazione GESTIONE RIFIUTI -
RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art.
29, D.D. 44/2012 e s.m.i.**

Seduta del

02 marzo 2017/1716 d.F.R.

nel territorio della Repubblica di San Marino

Ditta: Baiardi Terzo Tiziano C.O.E./ P.IVA 00207030404

Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra Baiardi Terzo Tiziano

Sede legale della Ditta (indirizzo) Via Emilia Est,2

Località Savignano sul Rubicone C.A.P. 47039

Tel. 0541-944551

E-mail baiarditiziano@libero.it

Visto il parere del Dipartimento Prevenzione, prot. 8998/DSP-T1 del 28/11/2016 e prot. 1408/DSP-T1 del 30/01/2017,

Vista la richiesta presentata dalla ditta **Baiardi Terzo Tiziano**, prot. 8322/DSP-T1, del 09/11/2016 e integrazione prot. 109/DSP-T1 del 05/01/2017, relativa a:

B) GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art. 29, D.D. 44/2012

La presente delibera viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso l'U.O.G.A. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'Interessato.

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ **Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino**

■ **T +378 (0549) 887067 - F +378 (0549) 887068**



COLLEGIO TECNICO

Commissione Tutela Ambientale

MODULO B - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Aziende italiane

Il Collegio Tecnico autorizza,

ai sensi dell'Art. 29, comma 1, del D.D. 44/2012, l'attività di "gestione di rifiuti", all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, come di seguito precisato:

Categoria:

6 SM	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 29 del D.D. 44/2012
------	--

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, speciali non pericolosi per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici CER, ad eccezione della categoria 20), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Emilia-Romagna - N. BO01154 e s.m.i. per le seguenti categorie:

Categoria 5	22/12/2021
Categoria 4	22/12/2021

Inizio validità dell'autorizzazione: **02/03/2017**; fine validità autorizzazione: **22/12/2021**.

Per il rinnovo dell'autorizzazione presentare la richiesta almeno 2 mesi prima della scadenza prevista. Si evidenzia che, come da Art. 29, comma 5 del D.D. n. 44/2012, la presentazione della richiesta, se presentata entro i termini di validità dell'autorizzazione stessa, consente di procrastinarne la validità fino alla successiva deliberazione del Collegio Tecnico.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo - Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 03/03/2017

per il Collegio Tecnico
Il Coordinatore
Ing. Valli Rodolfo



La presente delibera viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso l'U.O.G.A. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.

**DOMANDA DI
ISCRIZIONE/REVISIONE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE
DELL'ISCRIZIONE**

Il/i sottoscritto/i

Cognome:	BAIARDI	Nome:	TERZO TIZIANO
Codice fiscale (doc. identità per esteri)	BRDTZT50P27D935E	Carica:	titolare firmatario

in qualità di titolare/i, amministratore/i, legale rappresentante/i dell'impresa:

Ragione sociale:	BAIARDI TERZO TIZIANO
Sede:	SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
Indirizzo:	VIA EMILIA EST, 2
CAP/ZIP code:	47039
Codice fiscale/V.A.T.:	BRDTZT50P27D935E
Indirizzo e-mail:	BAIARDITIZIANO@PEC.IT
Posizione INPS:	3202434512
Posizione INAIL:	50200480/19
CCNL applicato:	COMMERCIO
Posizione Cassa Edile:	

Iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali con:

- iscrizione n.: BO01154
- nelle seguenti categorie e classi: 5 F

CHIEDE/CHIEDONO

- Cat. 5 ord: Rinnovo in classe F.
- la variazione dei dati generali dell'impresa

allegando i documenti previsti dalla normativa vigente

e DICHIARA/DICHIARANO

ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, consapevole della responsabilità prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi:

- che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, del D.M. 3 giugno 2014, n. 120;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- di impiegare il seguente numero complessivo di addetti: 3
- che l'impresa intende effettuare la/le iscrizione/revisione dell'iscrizione/variazioni/cancellazione indicata/e nel foglio riepilogativo individuato dal codice identificativo:

1940947044

trasmesso con modalità telematica alla Sezione regionale Emilia Romagna;

- la corrispondenza agli originali, agli atti dell'impresa, di tutte le copie dei documenti (non notarili) allegati alla presente istanza ed elencati nel foglio riepilogativo di cui al punto precedente.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003

Finalità del trattamento: i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'ottenimento delle abilitazioni informatiche per la compilazione e trasmissione delle istanze di iscrizione e/o rinnovo e/o variazione e/o cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Modalità del trattamento: i dati saranno organizzati e conservati in archivi informatici e il loro trattamento avverrà con strumenti idonei atti a garantirne la sicurezza e la massima riservatezza.

Diritti dell'interessato: l'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 elenca i diritti dell'interessato.

Comunicazione e diffusione: i dati personali sopra riportati non sono oggetto di diffusione a terzi.

Iscrizione N: BO01154
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 09/08/2016 registrata al numero di protocollo 29915/2016

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 11/11/2016 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 5 classe F dell'impresa/Ente **BAIARDI TERZO TIZIANO**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 13/12/2016 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **0000306** del 07/12/2016 prestate da **CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO - BCC di Cesena e Gatteo - S.C.** per l'importo di Euro **51.645,69** per la categoria 5 classe F dell'impresa/Ente **BAIARDI TERZO TIZIANO**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 13/12/2016 con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 1937 del 19/12/2011 dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo Soc. coop a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: **BAIARDI TERZO TIZIANO**

Con Sede a: **SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)**

Indirizzo: **VIA EMILIA EST, 2**

CAP: **47039**

C. F.: **BRDTZT50P27D935E**

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

5 - F

Inizio validità: 22/12/2016
Fine Validità: 22/12/2021

Responsabile/i tecnico/i:

BAIARDI TERZO TIZIANO
codice fiscale: BRDTZT50P27D935E
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: AD306WT
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: YB1E5A2A4SB139317
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 2.5+2.5 MM
Altezza Sponde: 800 MM
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: SI

Targa: FO617320
Categoria veicolo: AUTOCARRO
numero di telaio: 006860
Materiale Pareti: ALLUMINIO
Spessore: 3 MM
Altezza Sponde: 400 MM
Copertura: TELONE
Ribaltamento: NO
Fenditure: SI

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: FO617320 Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: AD306WT Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati
[10.02.10] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04]
[15.01.06] [16.01.03] [16.01.04*] [16.01.06] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.12]
[16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20] [16.01.21*] [16.01.22] [16.02.14]

BAIARDI TERZO TIZIANO
Numero Iscrizione BO01154
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.44466/2016 del 22/12/2016



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

[16.02.16] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06]
[17.04.07] [17.04.11] [19.10.01] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [20.01.36]

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 1937 del 19/12/2011 dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo Soc. coop a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 5

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 4 restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 6

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 22/12/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

